

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S. DEL CALCIATORE TURU MOHAMMED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORNEO “INNOCENTI - POLLASTRI SUPERCOPPA MAGNOLFI” VIRTUS COMEANA – BARBERINO MUGELLO DEL 28.4.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Turu Mohammed. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG: ALBERTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 28.2.2010 SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Alberti Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al 31.12.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete